



Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it – E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it

www.comune.vignolo.cn.it

BANDIERA
VERDE
LEGAMBIENTE



2013

Spett.li
DITTE
LORO SEDI

TRASMESSA VIA P.E.C.

Vignolo, lì 18/05/2018
Prot. 3048

LETTERA D'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara

di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a € 150.000,00

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CIG: 7497661197 CUP: D57B17000570004)

In esecuzione alla determinazione a contrattare n. 128 del 18/05/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici del Comune di Vignolo, con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici di cui all'oggetto.

Scheda riassuntiva dell'appalto:

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Vignolo Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Calosso (tel.0171/48173 – e-mail RUP tecnico@comune.vignolo.cn.it – PEC comune.vignolo.cn@legalmail.it)
Importo dell'appalto	€ 110.198,79 I lavori in oggetto sono affidati in un unico lotto ¹ , in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario tecnico-organizzativo e di ulteriore aggravio del procedimento.
Termini per l'esecuzione	90 giorni naturali e consecutivi
Luogo di esecuzione	Comune di VIGNOLO
Natura del servizio	Ampliamento della propria dotazione di impiantistica sportiva con la realizzazione di un campo polivalente (pallacanestro – pallavolo - calcetto) rivolto a soddisfare le richieste delle classi più giovani di utenza;
Codice Unico di Progetto (CUP)	D57B17000570004
Codice identificativo di gara (CIG)	7497661197

¹ Articolo 51 – comma 1, ultimo paragrafo – del Codice.

Numero gara ANAC 7091054
C.P.V. 45212000-6

Per l'ammissione alla suddetta gara, di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione della domanda di partecipazione oltre che per la predisposizione della relativa offerta economica.

NORME DI GARA
(Norme di "lex specialis" della gara)

1. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

- 1.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il miglioramento degli impianti sportivi.
- 1.2. Importo complessivo dei lavori in appalto: €. € 110.198,79 (euro centodiecimilacentonovantotto/79) di cui €. 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
I costi della manodopera, da progetto esecutivo, sono stati quantificati in € 41.875,54, pari al 38% del totale del computo.
- 1.3. A titolo puramente esemplificativo, le opere sono da considerarsi appartenenti alle seguenti categorie (ex art. 61 d.P.R. n. 207/10):
PRINCIPALE: OS24 € 110.198,79
- 1.4. Il quadro tecnico economico dell'appalto è finanziato per €. 127.350,00 con mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo con totale abbattimento degli interessi e per i restanti €. 17.650,00 con fondi comunali di cui €. 10.539,75 da rilascio concessioni edilizie ed € 7.110,25 avanzo economico di parte corrente del bilancio 2017

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 2.1. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

- h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- 2.2. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

2.3. **Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016):**

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità generale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

- c) non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- d) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- e) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dei contratti collettivi o delle disposizioni interrazziali;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente così come individuate dall'art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- h) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- i) non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi quelli di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2009);
- j) non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- k) non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, così come individuati dall'art. 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- o) non abbia attuato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

2.4. **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali

per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

2.5. Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

2.6. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere realizzato nel triennio 2015, 2016, 2017, un fatturato globale di importo pari almeno all'importo dell'appalto in oggetto (il triennio di riferimento considerato è quello per il quale i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale risultano effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati).

Nota bene:

L'amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 86 del D. Lgs. 50/2016. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione.

2.7. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria:

Trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del "Sistema unico di qualificazione", tali requisiti sono acquisibili secondo le due diverse modalità, fra loro del tutto alternative qui di seguito indicate:

- a) possesso di **"ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA"** per prestazione di costruzione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi della Parte II, Titolo III, del ex d.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, esclusivamente nella seguente **categoria di opere: OS24** di cui all'art. 61 del Regolamento e per almeno la classifica I[^]. Nel caso di impresa che intende concorrere in raggruppamento temporaneo o in forma plurisoggettiva e che intende qualificarsi in proprio per una quota parte dei lavori in appalto mediante Attestazione SOA, occorrerà, allo stesso modo dell'impresa singola, possedere Attestazione di qualificazione SOA nella stessa categoria di opere suindicata e per almeno la classifica I[^].

in alternativa

- b) L'importo dei **LAVORI ANALOGHI** eseguiti direttamente nel **quinquennio** antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto pari ad €. 110.198,79
- c) L'impresa deve possedere **adeguata ATTREZZATURA TECNICA** per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio).
- d) Una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni.

Nota bene:

L'amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016 a seconda della natura, della quantità, dell'importanza e dell'uso dei servizi. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione.

Il concorrente attesta mediante la presentazione del D.G.U.E. (vedi allegato 3); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

3. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- 3.1. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altra/e impresa/e (definita impresa/e ausiliaria/e), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.
- 3.2. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 88 del Regolamento, e precisamente:
 - a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - e) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera d) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
- 3.3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 3.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 3.5. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 4.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "minor prezzo" rispetto l'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), del Codice. Pertanto, l'aggiudicazione avverrà sulla base del massimo ribasso percentuale, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
- 4.2. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- 5.1. L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Vignolo, sito in Via Roma n. 6 – 12010 VIGNOLO, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.06.2018**. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo dell'Ente. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
- 5.2. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione: **"Offerta lavori di completamento impianti sportivi- CIG: 7497661197 - CUP D57B17000570004 "** oltre al nominativo dell'impresa partecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
 - **Busta n. 1** – documentazione amministrativa;

- **Busta n. 2** – offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All'esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e dicitura sopra evidenziata in grassetto.

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

6.1. **Busta n. 1** riportante la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e quanto indicato al precedente articolo 5.2 del presente disciplinare di gara. All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. **Istanza di ammissione (come da “Allegato 1”)** sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate).
2. **D.G.U.E.** seguendo la seguente procedura:
 - a) scaricare il file in formato .xml denominato DGUE allegato 3 alla documentazione di gara;
 - b) aprire il link <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto a;
 - c) compilare dalla Parte II sino alla fine;
 - d) al termine stampare l'intero documento compilato in PDF sottoscriverlo digitalmente ed allegarlo nell'apposito spazio previsto nella R.d.O.;

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>

In alternativa si accetta ancora, per la presente gara, la presentazione del D.G.U.E. in formato cartaceo debitamente firmato.

2. **“PASSOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza, rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si dovrà trasmettere anche il “PASSOE” relativo all'impresa ausiliaria. In assenza di tale documento verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.
3. **Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d'asta, ovvero pari ad € 2.203,98 € (dicansi € duemiladuecentotré/98)**, sotto forma di:
 - cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
 - fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, tale garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

4. **Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 93 del c. 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.

5. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

6. **Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:**

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

7. **In caso di avvalimento** dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

- a) indicare tale nel D.G.U.E. di cui all'"allegato 3", con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi sul modello dell'allegato 3;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- d) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- e) *(nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Si precisa che la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti da 1 a 10, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei relativi modelli.

6.2. **Busta n. 2** riportante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** e quanto indicato al precedente articolo 5.2 del presente disciplinare di gara.

L'offerta, preferibilmente come da “allegato 2”, dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'amministrazione.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta economica di cui sopra, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro nonché i propri costi della manodopera così come previsto dal combinato disposto dagli art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 26 c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

7. NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

7.1. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

7.2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

7.3. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

7.4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

7.5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei

o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- 7.6. È vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. È consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 7.7. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- 7.8. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 7.9. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

8. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

- 8.1. La gara avrà inizio il giorno **08/06/2018 alle ore 11:00** presso una sala della sede del Comune di Vignolo, sito in Via Roma n. 6 – 12010 VIGNOLO. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese in possesso di delega, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.
- 8.2. Il procedimento di gara sarà articolato nelle seguenti fasi:
- a) Il soggetto deputato all'espletamento della gara esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara. A questo punto la stazione appaltante può provvedere al controllo indicato all'articolo 9 (*controllo sul possesso dei requisiti*) del presente disciplinare.
 - b) Conclusa la fase precedente il soggetto deputato alla gara procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 2) e a dare lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
 - c) Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a cinque, l'aggiudicazione sarà proposta in capo alla ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale. L'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- 8.3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 8.4. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
- 8.5. L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

9. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

- 9.1. La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate si riserva, qualora ricorrano particolari necessità, di richiedere alle ditte partecipanti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare, ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32 c. 7, 36, c. 5 e 6, 80 c. 6, 81, 83, c. 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.
- 9.2. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 9.3. Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Tali richieste verranno effettuate mediante il sistema Avcpass. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

- 10.1. È prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale.
- 10.2. La soglia di anomalia è determinata in sede di gara (al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa) mediante il sorteggio di uno dei cinque metodi di calcolo matematico da utilizzare per l'individuazione di detta soglia [metodi elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 2 dell'art. 97 del Codice].
- 10.3. A norma dell'art. 95 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

11. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- 11.1. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

- 11.2. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
- 11.3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

12. SUBAPPALTO

- 12.1. Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura massima del 30% ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 (*Subappalto e attività che non costituiscono subappalto*) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
- 12.2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
 - e) che il subappaltatore non abbia partecipato alla presente procedura di gara.
- 12.3. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi elencati all'art. 105 c. 13 lett. a), b), c) del D.Lgs. 50/2016. A tal fine l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi l'incombenza spetta all'Appaltatore che entro venti giorni dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 12.4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 12.5. Trova applicazione l'articolo 35, commi da 28 a 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 13.1. Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.2. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- 13.3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.
- 13.4. A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

14. ACCESSO AGLI ATTI

14.1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
- d) È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
 - alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
 - ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
 - alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI

15.1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

16. NORME DIVERSE

16.1. La presa visione dei luoghi non è obbligatoria. Qualora la ditta intenda effettuarla avverrà previo appuntamento telefonico (telefono 0171/48173) con il Responsabile del Procedimento. Possono effettuare il sopralluogo il legale rappresentante dell'impresa o il direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.

16.2. L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16.3. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

16.4. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dal disciplinare di gara o dal Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le altre eventuali disposizioni normative vigenti in materia di appalti.

17. ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA

17.1. I documenti amministrativi di gara sono reperibili nella sezione trasparenza, bandi di gara, del sito <http://www.comune.vignolo.cn.it/>;

17.2. E' possibile l'acquisizione in formato digitale di tutti i documenti progettuali presso l'ufficio tecnico del Comune di Vignolo oppure facendone richiesta al R.U.P., contattando telefonicamente al

n. 0171/48173), che provvederà alla loro trasmissione tramite PEC o tramite l'ausilio di un servizio di download online disponibile al seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1SMedZrMiHcicpk7jj-TYM_y1HAoMUcNA

18. CHIARIMENTI

- 18.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici tramite PEC (comune.vignolo.cn@legalmail.it) almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 18.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
- 18.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente.

19. COMUNICAZIONI

- 19.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC. Ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 19.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 19.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

20. CONTROVERSIE

- 20.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
CALOSSO Arch. Marco**



Marco Calosso